

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POST INCIDENTE, MEDIANTE LA PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E IL REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI - DURATA: 4 ANNI – C.I.G. ZA62AD7BF0**

Art. 1. - Oggetto .....	2
Art. 2 - Descrizione del servizio .....	2
Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio .....	3
Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio.....	4
Art. 6 - Requisiti del concessionario.....	6
Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative.....	7
Art. 8 - Cauzione definitiva.....	7
Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario .....	7
Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale .....	8
Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente .....	8
Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili.....	8
Art. 13 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati .....	9
Art. 14 Obblighi della Stazione Appaltante.....	9
Art. 15 - Controlli e penali .....	9
Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto .....	10
Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari .....	10
Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione .....	10
Art. 19 - Foro competente .....	10

## **Art. 1. - Oggetto**

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Borgo Veneto e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 45 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., risultato aggiudicatario della procedura di gara, avente ad oggetto l'affidamento mediante concessione quadriennale delle prestazioni inerenti al servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed ambientale, mediante pulitura dell'area interessata da incidenti stradali, lungo la rete viaria di competenza del Comune di Borgo Veneto Il servizio oggetto della presente concessione di servizi, consiste in una serie di attività finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza ed ambientale delle strade dove si sono verificati incidenti stradali.

## **Art. 2 - Descrizione del servizio**

La presente concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di ripristino post incidente mediante pulizia della piattaforma stradale e delle pertinenze, di reintegro delle matrici ambientali sulle strade di competenza del Comune di Borgo Veneto Il servizio consiste nel coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, attività effettuata in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile e secondo quanto imposto dal vigente Codice della strada, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, transenne, ecc. per la protezione di punti singolari a seguito di incidente o altro evento pericoloso per la circolazione stradale con rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, parti di autovetture, cordonate stradali, alberature, ecc.);
- pulitura della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti in sinistro stradale, privi di individuazione del responsabile.
- recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
- bonifica ambientale e reintegro delle matrici ambientali a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle sue pertinenze.

In particolare, le prestazioni oggetto del servizio sono:

- "**intervento standard**", ossia le attività di ripristino della sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "**interventi con perdita di carico**", ossia l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti stradali che comportino la perdita di carico da parte di veicoli trasportanti coinvolti, se ricorre la possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative del responsabile civile;
- "**interventi senza individuazione del veicolo responsabile**", ossia gli interventi standard eseguiti normalmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative, con costi ad esclusivo carico della ditta interveniente;
- "**interventi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a motore o non, in evidente stato di abbandono**", rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico.

- **“Messa a disposizione di una Centrale Operativa con numero verde e attiva h 24, per n. 365 giorni l'anno e con personale specializzato regolarmente assunto”**, a cui gli utenti della strada, la Polizia locale, le forze dell'Ordine presenti sul territorio ovvero il personale dell'Ente potranno rivolgersi attraverso comunicazione telefonica. La Centrale Operativa dovrà garantire tempi di risposta, alla ricezione della richiesta telefonica, tali da consentire al centro operativo più vicino del concessionario di intervenire tempestivamente e in modo risolutivo nei tempi prescritti dal presente Capitolato.

### **Art. 3 - Durata della concessione valore e remunerazione del servizio**

L'affidamento in concessione avrà la durata di quattro anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto tra il Comune di Borgo Veneto e l'operatore economico aggiudicatario della procedura di gara e concessionario del servizio, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 302 del D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni.

Il contratto può essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 per il periodo necessario per l'espletamento della nuova gara per l'affidamento della concessione. L'ente si riserva la facoltà di applicare il disposto dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, entro il triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

La proroga contrattuale sarà richiesta dalla Stazione Appaltante, alle condizioni originarie e controparte sarà tenuta a comunicare la propria disponibilità entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di affidamento di contratti pubblici, il valore presunto quadriennale della concessione è stimato, sulla base della sinistrosità media rilevata dal Settore Polizia Locale nel corso del quadriennio 2016-2019, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile, sulle strade di competenza dell'Ente. in € 15.000,00 oltre IVA ai sensi di legge.

Ai sensi dell'articolo 3, lett. vv) 0 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste “unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio”.

Il servizio in oggetto non dovrà quindi comportare alcun onere né a carico del comune di Borgo Veneto né a carico dei cittadini. I costi saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

In caso di incidenti per i quali sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti, il comune surrogherà il concessionario del servizio nei diritti allo stesso spettanti verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati (art. 1201 c.c.).

Il concessionario sarà pertanto legittimato a rivalersi per i costi degli interventi effettuati, direttamente nei confronti dei conducenti dei veicoli e/o delle relative compagnie assicuratrici. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dalla Stazione Appaltante qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.

I costi degli interventi conseguenti ad incidenti per i quali non sia risultato possibile identificare i veicoli coinvolti, non potranno comunque essere addebitati alla Stazione Appaltante resteranno a carico del concessionario, che non potrà in nessun caso rifiutare o ritardare l'intervento.

In caso di intervento conseguente ad un incidente privo di sversamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà richiesto alla Stazione Appaltante, alle Compagnie di assicurazione, oppure al cittadino.

Alla scadenza del termine contrattuale, il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario, individuato a seguito dell'espletamento di apposita procedura per un nuovo affidamento.

#### **Art. 4 - Luoghi di esecuzione del servizio**

Gli interventi di ripristino, dovranno essere effettuati su tutte le strade di competenza dell'Ente interessate da incidenti stradali che necessitano di un'attività di pulizia, di bonifica e/o di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità.

#### **Art. 5 – Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli artt. 94 e 95 D.lgs. 50/2016 del Codice, sulla base degli elementi valutativi di seguito elencati:

#### **Offerta tecnica: max punti 100.**

La concessione verrà aggiudicata al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

**OFFERTA TECNICA:** Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi riportati nella seguente tabella

CRITERI	n.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA	SUB-PESO
A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio (PESO MAX= punti 40)	A.1	organizzazione e struttura dell'operatore economico principale e delle strutture periferiche deputate agli interventi di ripristino post incidente, numero di risorse destinate al servizio e certificazioni di qualità possedute oltre a quelle richieste per l'ammissione alla gara	Max punti 20
	A.2	Strumentazione tecnologica ed informatica a supporto, per la gestione delle emergenze connesse al verificarsi di incidenti stradali, per la maggiore tutela dell'incolumità delle persone, per la sicurezza della strada e per il rispetto dell'ambiente	Max punti 5
	A.3	Mezzi e strumenti messi a disposizione	Max punti 10
	A.4	Materiali e misure oggettivamente valutabili e verificabili utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori durante gli interventi di ripristino	Max punti 5
B) Caratteristiche dei prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro, con riferimento all'eco-compatibilità della	B. 1	modalità e capacità operative nell'esecuzione dell'intervento di ripristino, anche in relazione alle iscrizioni e abilitazioni conseguite, caratteristiche dei prodotti impiegati, con attenzione a particolari prestazioni nel rispetto dell'ambiente, mezzi e strumentazione adoperati	Max punti 25

qualità ecologica (PESO MAX= punti 40)	B.2	Procedure e metodologie di gestione dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni	Max punti 10
	B.3	Elementi di sostenibilità ambientale derivanti dall'utilizzo di tecniche ecocompatibili per l'approvvigionamento, l'uso, lo smaltimento di materiali, prodotti, imballi, ecc.	Max punti 5
C) Modalità con cui viene assicurato l'equilibrio economico del servizio (PESO MAX=punti 10)	C.1	Definizione delle procedure per la quantificazione ed il recupero dei costi sostenuti dalle compagnie assicuratrici con particolare riferimento ad eventuali accordi con le stesse compagnie, alle modalità di quantificazione dei costi	Max punti 10
D) Centri Logistici abilitati al servizio presenti sul territorio (PESO MAX=punti 6)	D. 1	Numero di Centri Logistici abilitati con sede entro 50 (cinquanta) km dal Comune (inteso come centro città) al fine di garantire eventuali interventi di supporto	Max punti 4 <b>1 centro</b> = punti 2 <b>2 centri</b> = punti 4 <b>3 centri</b> = punti 6
E) Elencazione di eventuali servizi aggiuntivi offerti, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino (PESO MAX= punti 4)	E1	Elencazione e modalità di svolgimento di servizi aggiuntivi offerti all'Amministrazione precedente, senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino, conferenti con il servizio di ripristino post incidente e perciò attinenti all'oggetto della gara medesima	Max punti 4

TOTALE PUNTEGGIO 100

### 5.1. Metodo di calcolo

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri, sub-criteri, pesi, sub-pesi sopra riportati, come risultante dall'applicazione della formula di calcolo che segue:

Formula generale per l'applicazione del metodo di calcolo (metodo aggregativo compensatore – linee guida Anac n°2)
$P_i = \sum_n [ W_i * V_{a i} ]$
$P_i$ = punteggio dell'offerta i-esima n = numero totale dei requisiti-criteri $W_i$ = peso o punteggio attribuito al requisito $V(a) i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

Tenuto conto dei coefficienti di cui alla tabella, che segue:

Coefficienti di calcolo (V)	
ECCELLENTE	1
MOLTO BUONO	0,8
BUONO	0,6
DSCRETO	0,4

SUFFICIENTE	0,2
INSUFFICIENTE	0,0

Ciascun Membro della Commissione di valutazione, sulla base dell'esame della documentazione contenuta nella Busta B - "Offerta Tecnica" presentata dal concorrente procederà, preliminarmente, all'attribuzione discrezionale del coefficiente di calcolo (V) di cui alla Tabella relativa ai coefficienti di calcolo, variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), a ciascun sub-criterio di valutazione previsto dalla tabella relativa ai criteri di valutazione.

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione ottenuti moltiplicando il coefficiente di calcolo (V) attribuito x il peso/punteggio (W) indicato nella tabella A (secondo la formula di cui alla Tabella relativa alle formule per le modalità di calcolo) determinerà il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, relativamente a ciascun Membro della Commissione di valutazione.

La media fra i punteggi come sopra ottenuti da parte di ogni Commissario costituirà il punteggio finale del concorrente valutato.

Con riferimento al Criterio **D)** - "Centri logistici abilitati al servizio presenti sul territorio", si specifica che per Centro Logistico Idoneo si intende una struttura deputata alla attività di pulitura della sede stradale oggetto della presente gara che, alla data del termine di presentazione dell'offerta, abbia un rapporto di disponibilità/collaborazione/dipendenza giuridica, ecc. con il Concorrente, risultante da apposito accordo/contratto/convenzione, ecc., e che sia in regola con tutte le iscrizioni ed i codici necessari per la produzione ed il trasporto dei rifiuti prodotti dalla attività; a tal fine dovrà essere indicato – pena la attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) – il numero di iscrizione presso l'Albo Nazionale Gestori Ambientali, la targa del veicolo utilizzato ed il proprietario/utilizzatore, etc.

Si specifica, altresì, che ai fini del computo chilometrico di cui al sub-criterio D.1 dovrà essere indicata la sede operativa del soggetto deputato ad intervenire, ed il calcolo verrà effettuato mediante il sito Google Maps prendendo come riferimento il centro del Comune appaltante.

Con riferimento al criterio **E)**, saranno oggetto di valutazione eventuali servizi aggiuntivi rispetto alle prescrizioni del capitolato d'onori, purché siano senza costo alcuno per l'Ente e per i cittadini e siano ritenute significative dalla Commissione di gara nonché attinenti all'oggetto della gara medesima.

#### **Art. 6 - Requisiti del concessionario**

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
- b) iscrizione presso la Camera di Commercio, competente territorialmente, per l'attività di coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali;
- c) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio", ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
- d) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5, "*raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi*" ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - come da parere ANAC 28 del 06 giugno 2014 –
- e) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 8 "attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", ai sensi del D. Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Codice dell'Ambiente - -
- f) iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria 9 "bonifica di siti", come previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 406 del 28/04/1998 come da parere ANAC n. 82 del 23 aprile 2014 –
- g) garantire la disponibilità di una centrale operativa certificata con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h 24, per 365 giorni/anno, con numero

verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (forze dell'ordine, enti gestori/proprietari di strade);

- h) garantire il possesso di copertura assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per l'eventuale non corretta esecuzione degli interventi oggetto di concessione con massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro;
- i) garantire la disponibilità di idonei automezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- j) garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e D.Lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- k) abbiano le Certificazioni di qualità ISO 9001:2008 ed ISO 14001/2004 relative all'attività richiesta;
- l) posseggano la certificazione della Centrale Operativa UNI EN ISO 15838:2010 conseguita secondo i criteri della UNI 11200:2010;
- m) garantire possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 45 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

#### **Art. 7 - Responsabilità e coperture assicurative**

Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; a tal fine dovrà produrre idonea polizza assicurativa, con valore massimale non inferiore a cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente ovvero dei danni arrecati a cose e/o persone nell'esecuzione del servizio.

#### **Art. 8 - Cauzione definitiva**

La concessionaria dovrà presentare, prima della sottoscrizione della convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio *de quo*, cauzione definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La base di calcolo per il valore della cauzione è indicata all'art.3 del presente Capitolato.

Su detta garanzia l'Amministrazione potrà rivalersi per gli oneri derivanti da qualsiasi inadempienza alle prescrizioni di cui alla convenzione.

La garanzia sarà svincolata allo scadere della concessione, previa attestazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla buona esecuzione del servizio.

#### **Art. 9 - Obblighi di gestione del concessionario**

Il concessionario del servizio è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

L'Ente, alla luce dei rilevanti interessi posti a tutela, appura la sussistenza di una struttura aziendale tale da consentire l'unitaria gestione del servizio di ripristino nel rispetto delle leggi vigenti.

Il concessionario del servizio deve disporre di un presidio (Centrale operativa certificata), attivabile con telefonata ad un numero verde, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle richieste di intervento post incidente stradale. Il concessionario si impegna a garantire tempi di risposta non superiori a un minuto. Gli interventi del concessionario potranno essere richiesti dagli Organi di polizia, dai Vigili del Fuoco, ovvero dal personale dell'Ente, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa.

Nel caso in cui l'attivazione del servizio avvenga da personale terzo all'Ente, il concessionario dovrà comunicare a mezzo mail all'Ente stesso l'avvenuta richiesta di intervento.

I tempi di intervento dovranno essere i più rapidi possibili e, salvo comprovata impossibilità, non dovranno superare:

- **30 minuti** per i giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 22.00, escluso il sabato;
- **45 minuti** per tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 6.00, sabato e festivi dalle 0.00 alle 24.00.

Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono. Il concessionario dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, il concessionario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un Tecnico sia come referente nella fase di richiesta di intervento, che come responsabile dell'esecuzione dei lavori di bonifica e della successiva messa in sicurezza della circolazione stradale, costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Ente per iscritto all'atto della firma del contratto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto del concessionario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali.

#### **Art. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale**

L'impresa concessionaria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Il concessionario si impegna inoltre, qualora l'addetto intervenuto sul luogo dell'incidente riscontri, danni cagionati alle strutture stradali o inquinamento ambientale per il quale sia necessaria l'attivazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di cui alla Parte IV Titolo V del D.lgs. 156/2006 ad informare tempestivamente la Stazione Appaltante, producendo in seguito apposita relazione descrittiva.

#### **Art. 11 - Obblighi verso il personale dipendente**

Il concessionario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

#### **Art. 12 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili**

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

### **Art. 13 Obblighi di riservatezza e Trattamento dei dati**

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il concessionario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

La Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., informa il concessionario che tratterà i dati, di cui al presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

### **Art. 14 Obblighi della Stazione Appaltante**

Per garantire il puntuale adempimento di quanto stabilito nella presente concessione di servizi l'Ente si impegna inoltre a:

- emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente e a tutti gli Organi di Polizia e Vigili del Fuoco che operano sulla rete stradale di competenza, allo scopo di rendere note le procedure per l'attivazione e l'esecuzione del servizio;
- trasmettere al concessionario, l'elenco delle strade di competenza.

### **Art. 15 - Controlli e penali**

Il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione e su semplice richiesta della stessa, documentazione idonea a comprovare le prestazioni svolte, con indicazione della tipologia di attività eseguita, della data di esecuzione e del relativo orario.

Il controllo del servizio nell'immediatezza sul luogo dell'incidente, sarà effettuato dal personale della Polizia Locale intervenuto sul sinistro.

In caso di inadempienza accertata nell'esecuzione del servizio e non adeguatamente giustificata, L'Ente applicherà una penale di € 500,00 per ciascun intervento non perfettamente eseguito, e avrà facoltà di fare eseguire le prestazioni non adempiute in danno del concessionario, con rivalsa sulla cauzione prestata.

In caso di reiterate inadempienze, l'Ente avrà altresì facoltà di procedere alla risoluzione del contratto

Inoltre, al fine di garantire la massima trasparenza all'attività svolta, il concessionario deve assicurare alla Stazione Appaltante, agli Organi di Polizia e alle Compagnie di Assicurazione, la possibilità di consultare i dati posseduti e relativi in particolare a:

- elenco degli interventi richiesti ed eseguiti, suddiviso per:
  - incidenti per i quali sia stato possibile rilevare la targa dei veicoli coinvolti, il cui costo sia stato richiesto, alle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA);
  - incidenti privi di individuazione del responsabile, il cui costo rimarrà a totale carico del concessionario;
- verbalizzazione dei danni alla sede stradale e relative pertinenze;
- documentazione fotografica.

### **Art. 16 - Revoca della concessione - risoluzione e recesso del contratto**

E' prevista la revoca del contratto di concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Inoltre, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1453 e ss. del codice civile, il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento del concessionario del servizio:

- nel caso in cui il concessionario del servizio, entro un congruo termine assegnatogli dall'Ente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del servizio;
- nel caso di reiterate inadempienze da parte del concessionario nell'esecuzione degli interventi che abbiano dato luogo ad esecuzione in danno e/o all'applicazione di penali;
- nel caso in cui il concessionario del servizio ceda la convenzione.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Ente dichiara al concessionario del servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario del servizio questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e l'Ente è liberato da ogni obbligo sui servizi già erogati.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino alla scadenza del contratto stesso, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

### **Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Il concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto.

Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura territorialmente competente

La predetta L. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

Il concessionario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

### **Art. 18 - Spese contrattuali e registrazione**

Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

### **Art. 19 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente sarà individuato ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile.

**IL COMANDANTE**

**Vice Commissario Mario Franchin**

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. nr. 82/2005 e s.m.i.)